



COMUNE DI ISPICA
(Provincia di Ragusa)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DI CUI ALL' ART.47 DEL D.LGS.14 MARZO 2013, N.33
IN MATERIA DI TRASPARENZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2014

Articolo 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", in vigore dal 20 aprile 2013, di seguito denominato semplicemente "decreto".

Articolo 2. Soggetti passivi

Soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono:

- a) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del decreto;
- b) gli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento;
- c) il Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art.22, comma 2 del decreto.

Articolo 3. Obblighi degli Amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere al Capo Settore "Affari Generali" una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando apposito modello predisposto) concernente le seguenti notizie ed informazioni, come prescritto dall'art.14, comma 1, del D. Lgs 14/03/2013, n.33:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione in carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
2. In attuazione dell'art.14 del citato D. Lgs. n.33/2013, gli amministratori sono altresì tenuti a trasmettere - in modalità esclusivamente telematica- le medesime dichiarazioni indicate al precedente comma 1 relative al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (utilizzando apposito modello predisposto) Nella pubblicazione dei dati, prevista al successivo art.3, viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
3. Gli amministratori e gli altri soggetti indicati al precedente comma 2 sono tenuti a presentare:

- La dichiarazione iniziale entro tre mesi dalla elezione del Sindaco e dei Consiglieri o dalla nomina degli Assessori;
 - Una dichiarazione annuale entro 30 giorni successivi al termine previsto per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche per ogni anno del mandato /incarico.
4. La dichiarazione prevista dal presente articolo deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni dei precedenti dati già comunicati.

Articolo 4. Pubblicazione sito web istituzionale.

1. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sottosezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D. Lgs. n.33/2013.
2. In ogni caso, viene garantita la possibilità per chi accede all'informazione di verificare il cronologico relativo a: inizio mandato, anno per anno e fine mandato.
3. le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui sopra, sono pubblicati integralmente, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.
4. Ai sensi degli articoli 4 e 7 del D. Lgs n.33/2013, è consentito il trattamento dei dati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro libero utilizzo, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 5. Ipotesi di tutela della riservatezza

1. Ai sensi dell'art.9, L.n.441/1982, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi fiscali, di tutti i soggetti di cui all'art.3, è pubblicato soltanto il "quadro riepilogativo" estratto dalla dichiarazione.
2. Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge o dei parenti dell'Amministratore, non si applica la norma sul formato aperto e sulla libera riutilizzabilità degli stessi. Speciali modalità tecnologiche vengono applicate dall'Ufficio addetto alla pubblicazione per impedire tale riutilizzo.
3. L'indicazione nei curricula presentati dagli amministratori di eventuali dati personali o sensibili implica l'autorizzazione a pubblicarli.

Articolo 6. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli Amministratori e degli Amministratori societari

1. Per agevolare l'adempimento di cui all'art.14 del decreto, il Capo Settore "Affari Generali" predispone appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li trasmette agli

amministratori del Comune entro il termine di legge¹. E', in ogni caso, escluso che il mancato o tardivo invio dell'avviso possa costituire esimente dell'eventuale illecito amministrativo compiuto dagli interessati.

2. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art.2 lett.a) e b), in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il Responsabile per la Trasparenza invita, con sollecito scritto, l'amministratore a presentare o a integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a quindici e fino a trenta giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 8. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto.
La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il Responsabile per la trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
5. Decorsi i termini previsti dal precedente comma 2, a carico dell'amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio.
6. I soggetti di cui al successivo art.7 verificano periodicamente, con cadenza non superiore a sei mesi, la reiterazione della violazione da parte dei soggetti inadempienti.

Articolo 7. Avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione dell'ANAC, dell'Organismo Interno di Valutazione, dal Capo Settore Affari Generale e dal Responsabile per la Trasparenza .

¹ Tre mesi dalla proclamazione (art.2 L.441/83) ovvero trenta giorni prima dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (art.3 L.441/82) ovvero tre mesi dalla data di cessazione dall'ufficio (art.4 L.441/82).

Art.8. Sanzioni

1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento in capo ai soggetti di cui all'art.2 comporta, ai sensi di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di 10.000,00 (diecimila);
2. Ogni recidiva commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione pari al doppio della sanzione già applicata ;
3. Dell'eventuale inadempimento ed irrogazione di sanzioni viene data comunicazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale (a seconda del soggetto inadempiente), ai fini delle iniziative di rispettiva competenza.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo fa comunque salvo ed impregiudicato l'accertamento di eventuali e ulteriori responsabilità in ragione delle dichiarazioni rese da parte delle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 9. Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta

1. Per quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n.689, e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art.16, comma 1, L. n.689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Ai sensi dell'art.16, comma 2, L.n.689/1981, per le violazioni di cui al presente Regolamento la Giunta Municipale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 2.

Articolo 10. Competenze

Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art.47, comma 3 del decreto sono individuate come segue:

- Organo accertatore: Il Capo Settore Affari Generali.
- Autorità competente: il Responsabile della Trasparenza.

Articolo 11. Procedimento

1. Entro 30 giorni del ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Responsabile per la

Trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

2. Il Responsabile per la Trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

Articolo 12 Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:

- Sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art.82 del D. Lgs 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata, per le violazioni di cui all'art.14 del decreto.
- Riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

Articolo 13. Rateizzazione

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 della citata legge n.689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta: ciascuna rata non può essere inferiore a euro 16,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Articolo 14. Ulteriori misure

L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

- per le violazioni agli obblighi di cui all'art.14 del decreto è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato all'ANAC, ai sensi dell'art.45, comma 4, a cura del responsabile della trasparenza.

- Per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22, comma 2, del decreto è comunicata al Servizio Finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;

Articolo 15- Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n.689/1981, le disposizioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 .